



30 novembre. Abolire la pena di morte

Documento 2

Il preambolo del Codice leopoldino

Come già segnalato nel testo, nel preambolo il granduca Pietro Leopoldo ricordava di aver cominciato a rivedere e mitigare la legislazione penale sin dal suo avvento al trono, nel 1765. Dopo quasi un ventennio di «sperimentazioni» era il momento di procedere a una riforma organica del codice. E sin da queste righe sottolinea l'abolizione della pena di morte e della tortura.

Fino dal nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l'esame e la riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con istruzioni ed ordini ai nostri tribunali, e con particolari editti con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura, e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali finché non ci fossimo posti in grado, mediante un serio e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente detta legislazione.

Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, in vece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale, abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle





loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinato a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto appresso.

(Fonte: *La legge toscana del 1786*, in Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino 1994, pp. 258-259)

